

Sulla Gazzetta Ufficiale N. 187 del 13 Agosto 2009 e' stata pubblicata la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - 05 agosto 2009, inerente " *Nuove norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 - Cessazione del regime transitorio di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248.*".

La circolare contiene alcune importanti precisazioni in merito all' applicazione temporale del D.M. 14.01.2008, e relativamente alla qualificazione ed all' utilizzo di materiali e prodotti da costruzione.

Nel rimandare alla lettura integrale della circolare, reperibile on line sui consueti siti del settore, se ne riassumono nel seguito alcuni importanti assunti.

I termini di applicazione della previgente normativa tecnica (decreti ministeriali del 1996; D.M. 14 settembre 2005) o della nuova disciplina (D.M. 14 gennaio 2008), sono stati indicati dal legislatore al comma 3 dell'art. 20 del decreto-legge n. 248/2007, dove e' stabilito che «*Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonche' per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.*».

La circolare chiarisce quanto segue:

- per i **lavori pubblici**, il richiamato comma 3 dell' art. 20 **esplicita chiaramente la volonta' del legislatore di consentire l'applicazione della normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti** (fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo), e quindi anche quella previgente al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, **sia alle opere gia' affidate o iniziate alla data del 30 giugno 2009 sia a quelle per le quali siano stati avviati, prima di tale data, i progetti definitivi o esecutivi. Tale ultima circostanza sara' accertata e dichiarata, nell'ambito dei propri compiti, dal Responsabile del procedimento.**
-
- per quanto riguarda le **costruzioni di natura privatistica, e' esplicita la volonta' del legislatore di prevedere l'applicazione obbligatoria della nuova normativa tecnica alle costruzioni iniziate dopo il 30 giugno 2009.**
-
- e' da ritenere, anche alla luce degli indirizzi interpretativi del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, **che, anche per i lavori iniziati prima di tale data, ove in corso d'opera il privato avesse la necessita' di presentare una variante, dovranno essere integralmente applicate le nuove norme tecniche (D.M. 14 gennaio 2008), quando la variante stessa modifichi in maniera sostanziale l'organismo architettonico ovvero il comportamento statico globale della costruzione,** configurandosi, in tal caso, una nuova e diversa progettazione strutturale rispetto a quella originaria.